

# REGOLAMENTO DEL PROCESSO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E CON SOGGETTI COLLEGATI

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30/06/2021 con verbale n. 661

## Edizione Giugno 2021

### Protezione del diritto di autore e di altri connessi al suo esercizio

L. 22 aprile 1941, n. 633 – L. 18 agosto 2000, n.2498

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi microfoni, film, fotocopie e memorizzazione elettronica), la trasmissione attraverso reti internet e/o altri sistemi di comunicazione, nonché l'utilizzo e la divulgazione, in ogni e qualsiasi modo, del presente documento, sono vietate senza la preventiva autorizzazione scritta della Banca Popolare del Lazio, titolare di ogni diritto sul contenuto e/o sulla veste grafica del presente documento.

## Regolamento di Governo

## INDICE

<b>1. PREMESSA E OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO .....</b>	<b>3</b>
<b>2. DEFINIZIONI.....</b>	<b>4</b>
<b>3. MODALITÀ DI APPROVAZIONE, RECEPIMENTO E PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO.....</b>	<b>5</b>
<b>4. DEFINIZIONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 17221/2010.....</b>	<b>5</b>
<b>5. DEFINIZIONI AI SENSI DELLA CIRCOLARE 285 .....</b>	<b>6</b>
<b>6. AMBITO DI APPLICAZIONE.....</b>	<b>9</b>
<b>6.1 Operazioni realizzate direttamente dalla Capogruppo .....</b>	<b>9</b>
<b>6.2 Operazioni realizzate dalle Società Controllate.....</b>	<b>9</b>
<b>7. COMITATO DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI E REQUISITI DI INDIPENDENZA DEGLI AMMINISTRATORI .....</b>	<b>10</b>
<b>8. PROCESSO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E CON SOGGETTI COLLEGATI .....</b>	<b>12</b>
<b>8.1 Censimento delle Parti Correlate e dei Soggetti Collegati .....</b>	<b>12</b>
<b>8.2 Identificazione e classificazione delle Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati .....</b>	<b>12</b>
8.2.1 Operazioni di maggiore rilevanza .....	13
8.2.2 Operazioni di minore rilevanza .....	13
8.2.3 Operazioni di importo esiguo.....	13
8.2.4 Cumulo di operazioni ai fini del calcolo della soglia di rilevanza .....	14
8.2.5 Operazioni comportanti perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra giudiziali .....	14
8.2.6 Facoltà di esenzione e deroga .....	14
8.2.7 Operazioni urgenti.....	15
<b>8.3 Modalità di istruzione e deliberazione delle Operazioni con Parti Correlate e con Soggetti Collegati .....</b>	<b>15</b>
8.3.1 Operazioni di minore rilevanza .....	16
8.3.2 Operazioni di maggiore rilevanza .....	17
8.3.3 Operazioni rientranti nel perimetro dell'art. 136 del TUB.....	17
8.3.4 Operazioni di competenza dell'Assemblea .....	18
8.3.5 Delibere quadro .....	18
<b>8.4 Flussi informativi .....</b>	<b>18</b>
8.4.1 Informativa agli Organi societari .....	18
8.4.2 Informativa sulle operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard .....	19
8.4.3 Informativa al pubblico per operazioni con Parti Correlate di maggiore rilevanza e maggiore rilevanza per cumulo.....	19
8.4.4 Informativa al pubblico per le operazioni di minor rilevanza .....	19
8.4.5 Informativa al pubblico ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014 .....	20
8.4.6 Informativa periodica agli Organi di Vigilanza .....	20
<b>9. CONTROLLI INTERNI .....</b>	<b>20</b>
<b>10. CONFLITTO DI INTERESSI.....</b>	<b>21</b>
<b>11. SITUAZIONI POTENZIALMENTE LESIVE DELLA CONCORRENZA .....</b>	<b>21</b>

## 1. Premessa e obiettivi del Regolamento

Specifiche normative emanate dalla Banca d'Italia, in tema di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati, e dalla Consob, in tema di operazioni con Parti Correlate per le società con azioni quotate e diffuse tra il pubblico in misura rilevante, rendono necessario per la Banca (come *infra* definita), in qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario (come *infra* definiti), l'adozione di procedure e controlli da applicarsi ai rapporti che la stessa intrattiene, direttamente o per il tramite di sue società controllate, con i due insiemi di soggetti individuati dalle normative - i Soggetti Collegati e le Parti Correlate - rispetto ai quali l'operatività è sottoposta a misure talvolta differenti.

Le normative citate prevedono che la Banca o, nel caso di Gruppo Bancario, la capogruppo si doti di adeguati presidi con riferimento all'operatività tenuta con Parti Correlate e con Soggetti Collegati, ed in particolare:

- apposite procedure in cui vengano disciplinate le fasi dell'istruttoria, della deliberazione e dell'informativa agli Organi sociali per le operazioni realizzate sia con Parti Correlate sia con Soggetti Collegati;
- l'informazione al mercato ed alla Consob per le operazioni con Parti Correlate;
- i limiti prudenziali e gli adempimenti di segnalazione periodica alla Banca d'Italia per l'attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati.

Il presente Regolamento ha quindi lo scopo di disciplinare l'individuazione, l'approvazione e l'esecuzione delle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati poste in essere dalla Capogruppo e dalle Società Controllate (come *infra* definite), nonché gli assetti organizzativi e il sistema dei controlli interni di cui il Gruppo si dota al fine di preservare l'integrità dei processi decisionali nelle suddette operazioni, garantendo il costante rispetto dei limiti prudenziali e delle procedure deliberative stabiliti dalla normativa vigente.

In ottemperanza alle previsioni normative, nello specifico l'articolo 2391-bis del Codice Civile, il "*Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con Parti Correlate*" adottato dalla Consob con Delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e la Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 la Banca ha adottato il presente Regolamento, che individua:

- i soggetti ai quali applicare le normative citate;
- i criteri per l'identificazione e la classificazione delle operazioni di maggiore e minore rilevanza;
- i casi di deroga ed esenzione ai quali la Banca può fare ricorso;
- le regole riguardanti le fasi dell'istruttoria, della trattativa, della deliberazione e dell'approvazione delle operazioni, distinguendo tra maggiore o minore rilevanza, con riguardo sia alle operazioni realizzate direttamente dalla Capogruppo sia quelle realizzate per il tramite delle Società Controllate
- le modalità di coinvolgimento del Comitato degli Amministratori Indipendenti;
- i flussi informativi da fornire agli Organi Sociali;
- le informazioni da fornire alla Consob ed al mercato per le operazioni con Parti Correlate;
- gli adempimenti di segnalazione periodica verso Banca d'Italia sull'attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati.

## 2. Definizioni

Fatta eccezione per quanto riportato nei Paragrafi 4 e 5 che seguono, nel presente Regolamento, i termini indicati con le iniziali maiuscole hanno il significato di seguito attribuito:

- "**BPL**" o la "**Banca**" indica la Banca Popolare del Lazio Soc. Coop. per Azioni;
- "**Capogruppo**" indica BPL;
- "**Circolare 285**" indica la Circolare della Banca d'Italia del 17 dicembre 2013, n. 285;
- "**Comitato**" indica il Comitato degli Amministratori Indipendenti;
- "**Decreto 169/2020**" indica il Decreto del Ministero dell'Economia e della Finanza del 23 novembre 2020 n. 169;
- "**Decreto 201/2011**" indica il Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n. 201;
- "**Gruppo Bancario**" indica il Gruppo Bancario Banca Popolare del Lazio;
- "**Regolamento**" indica il presente "*Regolamento del processo di gestione delle operazioni con Parti Correlate e con Soggetti Collegati*" approvato dal Consiglio di Amministrazione della Banca in data [●] 2021;
- "**Regolamento Consob n. 17221/2010**" indica il Regolamento Consob Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, modificato con delibera n. 21624 del 10 dicembre 2020 e in vigore a partire dal 1° luglio 2021;
- "**Società Controllate**" indica le società appartenenti al Gruppo Bancario;
- "**TUB**" indica il Decreto Legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni;
- "**TUF**" indica il Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni.

### 3. Modalità di approvazione, recepimento e pubblicità del Regolamento

Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo delibera l'adozione del presente Regolamento e le relative modifiche, previo parere favorevole del Comitato degli Amministratori Indipendenti e del Collegio Sindacale. La Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, trasmette il Regolamento alle Società Controllate per il relativo recepimento da parte dei competenti organi sociali. Le variazioni successive sono adottate e recepite con le medesime modalità.

La Capogruppo valuta, con una cadenza almeno triennale, la necessità ovvero l'opportunità di apportare modifiche al Regolamento.

Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità delle procedure adottate ai principi indicati nel presente Regolamento, nonché sulla loro osservanza e ne riferisce all'assemblea ai sensi dell'articolo 2429, comma 2, del Codice Civile, ovvero dell'articolo 153 TUF.

In conformità con quanto previsto all'art. 4, comma 7, del Regolamento Consob n. 17221/2010, il presente Regolamento e le relative eventuali modifiche sono pubblicate senza indugio sul sito internet della Banca, nonché, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2391-bis del Codice Civile.

### 4. Definizione ai sensi del Regolamento Consob n. 17221/2010

Ai fini del Regolamento Consob n. 17221/2010 si intendono per:

- "**Parti Correlate**" i soggetti definiti come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002. In particolare, una parte correlata è una persona o un'entità che è correlata a un'entità che redige il bilancio.
  - (a) Una **persona**, o uno Stretto Familiare di quella persona, sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:
    - (i) ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;
    - (ii) ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o
    - (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.
  - (b) Un'**entità** è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
    - (i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
    - (ii) un'entità è una collegata o una joint venture dell'altra entità (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
    - (iii) entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte;
    - (iv) un'entità è una joint venture di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
    - (v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;
    - (vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
    - (vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante).

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una *joint venture* comprende le controllate della *joint venture*. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati.

- "**Operazioni con Parti Correlate**" le operazioni definite come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 e, in particolare, un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e una Parte Correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo;
- "**Controllo**" ha il significato di cui all'IFRS 10 (*Bilancio consolidato*) e, in particolare, un investitore controlla un'entità oggetto di investimento quando è esposto o ha diritto ai rendimenti variabili derivanti dal proprio rapporto con la stessa e nel contempo ha la capacità di incidere su tali rendimenti esercitando il proprio potere su tale entità;

- **"Controllo Congiunto"** ha il significato di cui all'IFRS 11 (*Accordi per un controllo congiunto*) e, in particolare, indica la condivisione, su base contrattuale, del controllo di un accordo, che esiste unicamente quando per le decisioni riguardanti le attività rilevanti è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;
- **"Influenza Notevole"** ha il significato di cui allo IAS 28 (*Partecipazioni in società collegate e joint venture*) e, in particolare, indica il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali della partecipata senza averne il controllo o il controllo congiunto;
- **"Dirigente con Responsabilità Strategiche"** quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa. Per la Banca, si considerano Dirigenti con responsabilità strategiche:
  - (i) i componenti del Consiglio di Amministrazione;
  - (ii) i componenti del Collegio Sindacale;
  - (iii) i componenti della Direzione Generale;
- **"Stretti Familiari"** rispetto a una persona, quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui:
  - (i) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
  - (ii) i figli del coniuge o del convivente di quella persona;
  - (iii) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente;
- **"Joint Venture"** ha il significato di cui allo IAS 28 (*Partecipazioni in società collegate e joint venture*) e, in particolare, indica un accordo a controllo congiunto su un'entità in base al quale le parti che detengono il controllo congiunto vantano dei diritti sulle attività nette dell'entità stessa.

L'interpretazione delle definizioni sopra riportate deve essere compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

## 5. Definizioni ai sensi della Circolare 285

Ai fini della Circolare 285, si intende per:

- **"Soggetti Collegati"** l'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti a essa connessi. Per l'applicazione a livello individuale, le singole banche appartenenti a un gruppo bancario fanno riferimento al medesimo perimetro di soggetti collegati determinato dalla capogruppo per l'intero gruppo bancario. A tal fine si precisa che:
  - i. **"Parte Correlata"** indica i soggetti di seguito riportati, in virtù delle relazioni intrattenute con la Banca, con una banca o un intermediario vigilato appartenenti al Gruppo Bancario o con la società finanziaria o di partecipazione finanziaria mista capogruppo di un gruppo bancario:
    - 1. l'esponente aziendale;
    - 2. il partecipante;
    - 3. il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
    - 4. una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la banca o una società del gruppo bancario è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole.
  - ii. **"Parte Correlata non Finanziaria"** indica una parte correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d'impresa non finanziaria come definita nell'ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari. Si è in presenza di una parte correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive. La nozione include anche il partecipante e una delle Parti Correlate di cui ai numeri 3 e 4 della relativa definizione che sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della richiamata disciplina delle partecipazioni detenibili;
  - iii. **"Soggetti Connessi"** indica:

1. le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata;
  2. i soggetti che controllano una Parte Correlata tra quelle indicate ai numeri 2 e 3 della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;
  3. gli stretti familiari di una Parte Correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi. Per stretti familiari si intendono i parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente more uxorio di una Parte Correlata, nonché i figli di quest'ultimo.
- **“Operazioni con Soggetti Collegati”** la transazione con soggetti collegati che comporta assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione. Non si considerano operazioni con Soggetti Collegati:
- i. quelle effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
  - ii. i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
  - iii. le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di *“collateral”* poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;
  - iv. le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca centrale europea o dalla Banca d'Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite dalla Banca centrale europea o dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo.
- **“Controllo”** il controllo ai sensi dell'articolo 23 del TUB: i casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante.
- Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica.
- In tal caso si considerano controllanti:
- i. i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa;
  - ii. gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.
- Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.
- **“Influenza Notevole”** il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata, senza averne il controllo. L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20% del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati. In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:
- i. essere rappresentati nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;
  - ii. partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto;

iii. l'esistenza di transazioni rilevanti – intendendosi tali le *"operazioni di maggiore rilevanza"* (come definite nella presente Sezione), lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

L'influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

- **"Esponenti Aziendali"** i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca, una società finanziaria o di partecipazione finanziaria mista capogruppo o un intermediario vigilato. La definizione comprende, in particolare, nel sistema di amministrazione e controllo tradizionale gli amministratori e i sindaci; nel sistema dualistico i componenti del consiglio di sorveglianza e del consiglio di gestione; nel sistema monistico, gli amministratori e i componenti del comitato per il controllo sulla gestione. La definizione include il direttore generale e chi svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.
- **"Attività di Rischio"** le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di grandi esposizioni (Cfr. la Parte Quattro CRR nonché la Par. 2, Sez. II, Cap. 11, Parte Terza della Circolare 285).

## **6. Ambito di Applicazione**

### *6.1 Operazioni realizzate direttamente dalla Capogruppo*

Alle Operazioni con Parti Correlate realizzate direttamente dalla Capogruppo si applicano, a seconda del tipo di operazione e della relativa competenza, le disposizioni procedurali di cui all'art. 8 del presente Regolamento.

### *6.2 Operazioni realizzate dalle Società Controllate*

Le Operazioni con Parti Correlate realizzate per il tramite delle Società Controllate sono sottoposte alle procedure deliberative di cui all'art. 7 del presente Regolamento, fatte salve in ogni caso le ipotesi di esenzione previste dal medesimo articolo e fermo restando che:

l'accertamento del rispetto dei limiti prudenziali a livello individuale è svolta dalla Capogruppo;

i compiti attribuiti dall'art. 7 del presente Regolamento al Comitato degli Amministratori Indipendenti sono assolti, nelle ipotesi in cui le Società Controllate non abbiano istituito un comitato degli amministratori indipendenti, dagli amministratori indipendenti delle stesse.

Le operazioni con Soggetti Collegati di maggior rilevanza delle Società Controllate devono essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione di quest'ultima previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo. A tal fine, una volta acquisito il parere del Comitato degli Amministratori Indipendenti, ove istituito, o altrimenti degli amministratori indipendenti della singola Società Controllata, la documentazione informativa sull'operazione e i pareri acquisiti sono trasmessi, a cura dei competenti uffici della Società Controllata, alla Capogruppo. Il Consiglio di Amministrazione di quest'ultima esamina l'operazione ed esprime un parere vincolante che viene trasmesso ai corrispondenti uffici della Società Controllata. La singola Società Controllata, acquisito il parere favorevole della Capogruppo, delibera quindi l'operazione sulla base di quanto previsto dall'art. 8 del presente Regolamento.

In conformità con il presente Regolamento, gli organi di amministrazione delle Società Controllate impartiscono opportune istruzioni agli organi sociali e alle funzioni competenti affinché adempiano a quanto previsto dal medesimo Regolamento. Le Società Controllate assicurano che di tutte le Operazioni con Parti Correlate da esse compiute sia mantenuta apposita completa e aggiornata archiviazione.

Tutte le operazioni con Parti Correlate di maggiore rilevanza, ivi incluse quelle in cui il superamento delle soglie di rilevanza è determinato dal cumulo di operazioni, realizzate dalle Società Controllate - oltre che dalla Capogruppo - sono sottoposte agli obblighi di informativa al pubblico previsti dal Regolamento Consob n. 17221/2010 e dal presente Regolamento.

## **7. Comitato degli amministratori Indipendenti e requisiti di indipendenza degli amministratori**

Nel rispetto di quanto prescritto dal Regolamento Consob n. 17221/2010 e Circolare 285, la Capogruppo ha istituito il Comitato degli Amministratori Indipendenti, interno al Consiglio di Amministrazione e composto da tre amministratori indipendenti (di seguito, il "**Comitato**").

L'indipendenza rafforza la garanzia che l'amministratore, nell'esercizio delle sue funzioni, persegua l'interesse della Capogruppo e del Gruppo.

Gli amministratori indipendenti devono possedere professionalità ed autorevolezza tali da assicurare un elevato livello di dialettica interna al Consiglio di Amministrazione e da apportare un contributo di rilievo alla formazione della volontà del medesimo (cfr. Circolare della Banca d'Italia "Disposizioni di vigilanza per le banche" n. 285 del 17 dicembre 2013, 12° aggiornamento, Parte Prima IV.1.19).

La dichiarazione resa dall'amministratore in relazione al possesso o meno del requisito di indipendenza è rimessa al prudente apprezzamento del dichiarante.

Ai fini del presente Regolamento sono considerati indipendenti gli amministratori, non esecutivi, in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti nell'art. 30 dello Statuto Sociale della Capogruppo, dell'art. 13 del Decreto 169/2020 e dal 3° comma dell'art. 148 TUF, che non siano controparti, ovvero abbiano interesse nell'operazione ai sensi dell'art. 2391 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto 169/2020, si considera non indipendente l'amministratore che:

- a. è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado:
  1. del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi della banca;
  2. dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca;
  3. di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i);
- b. è un partecipante nella banca;
- c. ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella banca o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella banca o società da questa controllate;
- d. ha ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca;
- e. ricopre l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
- f. ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso la banca;
- g. è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;
- h. intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;
- i. ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:
  1. membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;
  2. assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i

predetti incarichi e l'articolazione territoriale della banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 148 TUF, non si considera indipendente:

- a. colui che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 2382 cod. civ.;
- b. il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c. colui che è legato alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

Ai sensi dell'art. 30 dello Statuto Sociale, non si considera indipendente l'amministratore che:

- a. abbia avuto con la Società nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente, relazioni commerciali, finanziarie o professionali significative;
- b. rivesta la carica di amministratore esecutivo in un'altra Società controllata dalla Banca;
- c. sia socio o amministratore o abbia relazioni significative di affari con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti della Banca;
- d. sia stretto familiare, ai sensi dell'art. 2399 cod. civ., di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai punti precedenti.

Con riferimento alla valutazione della "significatività" delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali, si tiene conto dell'ammontare dei fidi, tenute presenti anche eventuali garanzie prestate, rispetto agli effettivi utilizzi e alle disponibilità presso la banca, considerando, di norma, non inficanti l'indipendenza la presenza di fidi assistiti da capienti garanzie reali, dovendosi altresì tener conto, per il calcolo in relazione alla verifica del limite di cui appresso, delle somme disponibili depositate presso la banca stessa.

Per quanto concerne, invece, l'individuazione delle soglie di "significatività" delle relazioni commerciali, finanziarie e professionali avute, direttamente o indirettamente, con la banca nell'esercizio precedente, il valore delle stesse non deve superare il 30% del complessivo fatturato dell'impresa o del gruppo di imprese e/o del reddito personale dichiarato<sup>1</sup> ai fini fiscali dal soggetto identificato quale Parte Correlata e/o Soggetto Collegato, ove tali soggetti risultino conviventi con il dichiarante [o commensali abituali dello stesso] (restando inteso che, con riferimento alle società, rileverà a tali fini il soggetto dotato di poteri di rappresentanza della società stessa, nonché la persona fisica che direttamente o indirettamente controlli una società come pure ogni componente degli organi di amministrazione e controllo e ogni dirigente con ruolo o mansioni apicali di tale società e di quelle che la controllano, ne sono controllate o sono sottoposte con essa a comune controllo), tenuto altresì conto del valore del complessivo patrimonio personale di quest'ultimo<sup>2</sup>. Diversamente, la "significatività" di tali relazioni verrà valutata dal Consiglio di Amministrazione in considerazione della natura e delle peculiarità del singolo caso concreto, avuto riguardo in particolare: (i) al valore in termini assoluti della relazione / operazione; (ii) all'entità del valore (finanziario) che la relazione rappresenta per l'attività e/o le risorse finanziarie del soggetto; (iii) al profilo soggettivo della relazione e (iv) alla situazione economica-finanziaria dei soggetti coinvolti.

---

<sup>1</sup> Ai fini della verifica del rispetto della percentuale del complessivo fatturato di impresa o del reddito personale dichiarato per valutare la significatività della relazione non si tiene conto di quanto ricevuto dall'amministratore a titolo di compenso e remunerazione per la carica ricoperta, come definiti dall'art.33 dello Statuto Sociale. Non si tiene, inoltre, conto di eventuali emolumenti derivanti da rapporti di lavoro subordinato di soggetti connessi. Non si tiene, altresì, conto del valore patrimoniale degli strumenti finanziari (azioni e obbligazioni) della banca detenuti dai soggetti collegati, salvo il rispetto complessivo del limite dell'1% previsto dalla vigente normativa. Si tiene conto dell'importo dei dividendi e/o interessi percepiti.

<sup>2</sup> Ai fini dell'identificazione della correlazione e/o del collegamento si deve tener conto che:

- *l'amministratore* è una Parte Correlata;
- *soggetti connessi* all'amministratore sono le società e le imprese controllate da una Parte Correlata (per la definizione di controllo cfr. art. 23 del TUB); gli stretti familiari (parenti sino al secondo grado e il coniuge o il convivente more uxorio dell'amministratore, nonché i figli di quest'ultimo);
- *Soggetto Collegato* è l'insieme costituito dall'amministratore e da tutti i soggetti ad esso connessi.

In ogni caso, le suddette relazioni, commerciali, finanziarie e professionali avute, direttamente o indirettamente, con la banca nell'esercizio precedente, non devono superare lo 0,50% dei fondi propri consolidati del Gruppo. I membri del Comitato restano in carica sino alla scadenza del loro mandato (annuale), oppure per la durata stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Se nel corso dell'esercizio vengono meno i requisiti di indipendenza di uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla loro sostituzione.

Per maggior chiarezza espositiva si precisa che, nel prosieguo del presente documento, il termine Parti Correlate sarà utilizzato ai fini della normativa Consob e quello di Soggetti Collegati ai fini della normativa della Banca d'Italia.

## **8. Processo di gestione delle Operazioni con Parti Correlate e con Soggetti Collegati**

La Capogruppo si è dotata di appositi processi, procedure e applicativi preposti all'identificazione delle Parti Correlate e dei Soggetti Collegati, al loro censimento, oltre che al monitoraggio delle operazioni agli stessi riferibili.

Quanto ai Soggetti Collegati, in particolare, i sistemi sono impostati al fine di assicurare il rispetto in via continuativa dei limiti prudenziali previsti dalla Circolare 285.

### *8.1 Censimento delle Parti Correlate e dei Soggetti Collegati*

La Capogruppo censisce le Parti Correlate e, nei limiti dell'ordinaria diligenza, individua i soggetti connessi per l'intero Gruppo. A tal fine, la Capogruppo istituisce ed aggiorna un [elenco/anagrafe/registro] dei Soggetti Collegati, sulla base delle informazioni disponibili e con il supporto delle strutture operative delle Società Controllate, secondo le modalità descritte nel documento "Politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati".

Benché non si tratti di Soggetti Collegati ai sensi della disciplina di riferimento, la Capogruppo censisce come stretti familiari di una Parte Correlata anche gli affini fino al secondo grado e tiene tali informazioni a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia.

Per l'applicazione a livello individuale della disciplina in questione, la Capogruppo e ciascuna Società Controllata fanno riferimento al perimetro di Gruppo individuato dalla Capogruppo.

Per procedere all'identificazione dei Soggetti Collegati, la Capogruppo ricorre all'ausilio delle strutture proprie nonché di tutte le strutture delle Società Controllate deputate a censire i Soggetti Collegati facendo riferimento, in particolare:

- alle dichiarazioni che gli esponenti aziendali sono tenuti a rendere, all'atto della nomina e a seguito delle modifiche delle situazioni pregresse;
- alle informazioni eventualmente acquisite in fase di apertura di nuovi rapporti e, successivamente, in occasione del rinnovo del fido o della revisione dei contratti;
- alle ulteriori informazioni che di cui la Capogruppo o la singola Società Controllata siano in possesso.

I soggetti qualificabili come Parti Correlate devono cooperare con la banca con cui intrattengono rapporti al fine di consentire un censimento corretto e completo dei Soggetti Collegati, in particolare per quanto riguarda i soggetti connessi. È dovere delle Parti Correlate comunicare tempestivamente le circostanze sopravvenute di cui siano a conoscenza che possano comportare modifiche del perimetro dei Soggetti Collegati.

### *8.2 Identificazione e classificazione delle Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati*

Costituiscono operazioni con Parti Correlate e/o con Soggetti Collegati le transazioni che comportano l'assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, che siano realizzate dalla Capogruppo direttamente o per il tramite di Società Controllate, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione.

Ai soli sensi della Circolare 285, non si considerano operazioni con Soggetti Collegati, *inter alia*:

- i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, in quanto conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
- le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d'Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla Capogruppo per l'esecuzione di istruzione impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.

Il Regolamento Consob n. 17221/2010 e la Circolare 285 prevedono regole specifiche per la gestione delle operazioni con Parti Correlate e/o con Soggetti Collegati, individuando procedimenti differenziati in funzione della rilevanza e delle caratteristiche delle singole operazioni.

In attuazione dei criteri stabiliti dalle due normative richiamate, la Capogruppo definisce le diverse categorie di operazioni come segue:

- “Operazioni di maggiore rilevanza”: le operazioni identificate secondo i criteri di rilevanza riportati all’art. 8.2.1;
- “Operazioni di minore rilevanza”: le operazioni come definite all’art. 8.2.2.;
- “Operazioni di importo esiguo”: le operazioni come definite all’art. 8.2.3.;
- “Operazioni comportanti perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi, giudiziali o extra-giudiziali”: le operazioni come definite all’art. 8.2.1.;
- “Operazioni in facoltà di esenzione”: sono le operazioni identificate all’art. 8.2.6. Rientrano tra le operazioni in facoltà di esenzione e deroga le “Deliberazioni inerenti la remunerazione dei membri degli organi sociali”, le “Operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni”, le “Operazioni di importo esiguo”, le “Operazioni ordinarie a condizioni di mercato”, le “Operazioni con o tra Società Controllate e con società sottoposte a influenza notevole” e le “Operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità”;
- “Operazioni Urgenti”: le operazioni come definite all’art. 8.2.7.

#### 8.2.1 Operazioni di maggiore rilevanza

Si qualificano come operazioni di maggiore rilevanza in cui almeno uno dei seguenti indici, a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

- (a) **indice di rilevanza del controvalore**: è il rapporto tra il controvalore dell’operazione e il patrimonio di vigilanza tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato redatto dalla Capogruppo. Se le condizioni economiche dell’operazione sono determinate, il controvalore dell’operazione è
- (i) per le componenti in contanti, l’ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
  - (ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell’operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
  - (iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l’importo massimo erogabile. Se le condizioni economiche dell’operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell’operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell’accordo;
- (b) **indice di rilevanza dell’attivo**: è il rapporto tra il totale attivo dell’entità oggetto dell’operazione e il totale attivo della società;
- (c) **indice di rilevanza delle passività**: è il rapporto tra il totale delle passività dell’entità acquisita e il totale attivo della Banca.

#### 8.2.2 Operazioni di minore rilevanza

Si qualificano come operazioni di minore rilevanza le operazioni, diverse dalle operazioni di maggiore rilevanza e dalle operazioni di importo esiguo, in cui uno degli indici di cui al Paragrafo 8.2.1, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti minore o uguale alla soglia del 5% ed il cui controvalore sia superiore a Euro 250.000.

#### 8.2.3 Operazioni di importo esiguo

Si qualificano come operazioni di importo esiguo tutte quelle Operazioni con Parti Correlate il cui controvalore sia:

- minore o uguale ad Euro 150.000,00 nel caso in cui la controparte sia una persona fisica;
- minore o uguale ad Euro 250.000,00 nel caso in cui la controparte sia una persona giuridica.

#### 8.2.4 *Cumulo di operazioni ai fini del calcolo della soglia di rilevanza*

In caso di più operazioni di minore rilevanza tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute nel corso dell'esercizio con una stessa Parte Correlata ovvero con uno stesso Soggetto Collegato, il loro valore viene cumulato ai fini del calcolo della soglia di maggiore rilevanza e dell'applicazione della relativa procedura deliberativa.

Non sono oggetto di cumulo le operazioni considerate esenti.

#### 8.2.5 *Operazioni comportanti perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra giudiziali*

Le operazioni che comportano perdite, passaggio a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali non possono mai considerarsi né operazioni ordinarie né operazioni di importo esiguo.

Il Consiglio di Amministrazione è competente, in via esclusiva, a deliberare l'approvazione delle presenti operazioni; in ragione del loro ammontare si applicano le regole previste per le operazioni di minore o maggiore rilevanza.

#### 8.2.6 *Facoltà di esenzione e deroga*

Coerentemente con quanto disposto dal Regolamento Consob n. 17221/2010 e dalla Circolare 285, sono di seguito identificate le tipologie di operazioni per le quali è prevista l'esenzione di tutti o parte degli obblighi procedurali previsti dalle due discipline richiamate. Le operazioni che generano attività di rischio, seppur rientranti nei casi di esenzione o deroga ivi previsti, sono sempre considerate ai fini del calcolo dei limiti prudenziali.

In particolare, le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle seguenti tipologie di operazioni.

#### *Deliberazioni inerenti la remunerazione dei membri degli organi sociali*

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle deliberazioni assembleari di cui (i) all'articolo 2389, comma 1, del Codice Civile, relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo; (ii) all'articolo 2389, comma 3, del Codice Civile in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea; (iii) all'articolo 2402 del Codice Civile relative ai compensi spettanti ai membri del collegio sindacale.

Non si applicano altresì alle deliberazioni inerenti i piani di compensi degli amministratori investiti di particolari cariche e dei Dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che siano coerenti con la politica di remunerazione adottata dalla Capogruppo, secondo quanto previsto nel dettaglio dall'art. 13 comma 3, lettera b) del Regolamento Consob n. 17221/2010, se coerenti con le Disposizioni di vigilanza per le Banche di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 in materia di remunerazione e incentivazione.

#### *Operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni*

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle operazioni deliberate dalle società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi: (i) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 del Codice Civile; (ii) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale; (iii) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del Codice Civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 TUF.

#### *Operazioni di importo esiguo*

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle operazioni di importo esiguo come individuate nell'art. 8.2.3. del presente Regolamento.

#### *Operazioni ordinarie a condizioni di mercato*

In conformità con quanto previsto all'art. 13, comma 3, lett. c) del Regolamento Consob 17221/2010 e dalla Circolare 285, le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle operazioni di minore rilevanza con Parti Correlate e/o con Soggetti Collegati che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa della banca e concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. Si precisa che, per condizioni

equivalenti a quelle di mercato o standard si intendono le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di soggetti non rientranti nelle categorie in questione, per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui l'emittente sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

Nel caso di operazioni ordinarie non trovano applicazione gli obblighi deliberativi previsti dal presente Regolamento per le operazioni con Parti Correlate e/o con Soggetti Collegati tuttavia, si rende necessario che (i) la delibera contenga elementi che comprovino il carattere ordinario dell'operazione; (ii) siano garantiti flussi informativi idonei a consentire, con frequenza almeno annuale, un adeguato monitoraggio su queste operazioni anche da parte del Comitato degli Amministratori Indipendenti, ai fini di eventuali interventi correttivi.<sup>3</sup>

#### Operazioni con o tra Società Controllate e con società sottoposte a influenza notevole

In conformità con quanto previsto all'art. 14, comma 2, del Regolamento Consob n. 17221/2010, alle deliberazioni inerenti operazioni con o tra Società Controllate e di quelle con società sottoposte a influenza notevole. Così come per le operazioni ordinarie, anche nel caso di operazioni con o tra società controllate e con società sottoposte a influenza notevole - quando nell'operazione non vi siano significativi interessi di altri Soggetti Collegati - non trovano applicazione gli obblighi deliberativi previsti dal presente Regolamento. Tuttavia, si rende necessario che siano garantiti flussi informativi idonei a consentire, con frequenza almeno annuale, un adeguato monitoraggio su queste operazioni anche da parte del Comitato degli Amministratori Indipendenti, ai fini di eventuali interventi correttivi. La Capogruppo valuta la significatività dei predetti interessi dei Soggetti Collegati considerando, a titolo esemplificativo, gli eventuali rapporti di natura patrimoniale esistenti tra le Società Controllate o sottoposte a influenza notevole, da un lato, e altri Soggetti Collegati, dall'altro. In ogni caso, si ritiene che la detenzione di una partecipazione nella Società Controllata o sottoposta a influenza notevole da parte di altre Società Controllate o sottoposte a influenza notevole da parte della Capogruppo non costituisca interesse significativo. Analogamente, si ritiene che la compresenza di uno o più esponenti aziendali negli organi con funzione di supervisione strategica o di controllo o nella Direzione Generale della Capogruppo e delle Società Controllate non costituisca interesse significativo.

#### Operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità

In conformità con quanto previsto all'art. 13, comma 4, del Regolamento Consob n. 17221/2010, alle operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di Vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla Capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del gruppo.

#### *8.2.7 Operazioni urgenti*

Non sono previste deroghe procedurali in caso di operazioni urgenti, intendendosi per tali le operazioni che, in ragione di intervenute circostanze oggettive, non possano essere deliberate nel rispetto dei termini e delle modalità definiti dal presente Regolamento.

#### *8.3 Modalità di istruzione e deliberazione delle Operazioni con Parti Correlate e con Soggetti Collegati*

Nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento Consob n. 17221/2010 e della Circolare 285, la Capogruppo ha definito le seguenti procedure deliberative da applicarsi esclusivamente alle operazioni con Parti Correlate e/o con Soggetti Collegati, eseguite dalla medesima Capogruppo direttamente ovvero per il tramite delle Società

---

<sup>3</sup> In conformità con quanto previsto all'art. 13, comma 3, lett. c), in caso di deroga agli obblighi di pubblicazione previsti per le operazioni di maggiore rilevanza dall'articolo 5, commi da 1 a 7, fermo quanto disposto dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014: (i) le società comunicano alla Consob e agli amministratori indipendenti che esprimono pareri sulle operazioni con parti correlate, entro il termine indicato nell'articolo 5, comma 3 (e cioè entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il medesimo documento informativo è messo a disposizione entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea) la controparte, l'oggetto, il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro; (ii) le società con azioni diffuse indicano nella relazione sulla gestione la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni di maggiore rilevanza concluse nell'esercizio avvalendosi dell'esclusione prevista nella presente lettera.

Controllate. La Capogruppo si è pure dotata di uno specifico applicativo per la gestione ed il monitoraggio delle operazioni realizzate con tali soggetti.

Le procedure deliberative sono sempre costituite dalle seguenti fasi:

- verifica dell'appartenenza del soggetto al perimetro anagrafico: la funzione di volta in volta incaricata dell'istruttoria dell'operazione verifica, anche attraverso l'apposito applicativo informatico citato, se la controparte sia una Parte Correlata e/o un Soggetto Collegato;
- verifica dei Limiti Quantitativi: verificata l'appartenenza al perimetro anagrafico, qualora l'operazione generi attività di rischio, la funzione di volta in volta incaricata dell'istruttoria dell'operazione valuta, anche attraverso apposito applicativo informatico, l'impatto ai fini del rispetto dei limiti prudenziali;
- classificazione dell'operazione: verificato ove pertinente il rispetto dei limiti prudenziali, la funzione di volta in volta incaricata dell'istruttoria dell'operazione accerta, anche attraverso apposito applicativo informatico, la classificazione dell'operazione. La classificazione dell'operazione discende dalla combinazione delle seguenti sotto classificazioni, ovvero gli obblighi deliberativi dipendono dalla combinazione degli esiti di:
  - (i) identificazione perimetro del soggetto: identificare se il soggetto è Parte Correlata, Soggetto Collegato, Parte Correlata ed ex art. 136 TUB, Soggetto Collegato ed ex art. 136 TUB;
  - (ii) identificazione tipologia di importo: identificare se l'importo, comprensivo della gestione dei cumuli, è classificabile come importo di maggiore rilevanza, importo di minore rilevanza, importo esiguo;
  - (iii) verifica di eventuale ordinarietà;
  - (iv) verifica di delibere quadro relative all'operazione;
- trattamento dell'operazione: la funzione di volta in volta incaricata dell'istruttoria dell'operazione verifica, anche attraverso apposito applicativo informatico, la necessità del coinvolgimento del Comitato degli Amministratori Indipendenti (parere non vincolante, parere vincolante, informativa) e/o del Consiglio di Amministrazione;
- adempiimenti successivi alla delibera: la funzione di volta in volta incaricata dell'istruttoria dell'operazione verifica, anche attraverso apposito applicativo informatico, la necessità di informativa sull'operazione.

### 8.3.1 Operazioni di minore rilevanza

Per le operazioni di minore rilevanza concluse con Parti Correlate e/o con Soggetti Collegati, il Consiglio di Amministrazione, ovvero l'organo competente a deliberare sull'operazione, riceve informazioni complete e adeguate relative all'operazione, almeno tre giorni antecedenti la seduta in cui lo stesso è chiamato a deliberare (informativa preventiva). Le medesime informazioni sono fornite al Comitato degli Amministratori Indipendenti, per il tramite della Segreteria Direzione Generale, almeno tre giorni antecedenti la seduta in cui lo stesso è chiamato ad esprimersi.

Per l'analisi dell'operazione, al Comitato è riconosciuta la facoltà di farsi assistere, a spese della Banca, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta. Lo stesso Comitato verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto di eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra questi ultimi e (i) la parte correlata, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società; (ii) la società, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società, prese in considerazione ai fini della qualificazione dell'esperto come indipendente e le motivazioni per le quali tali relazioni sono state considerate irrilevanti ai fini del giudizio sull'indipendenza.<sup>4</sup>

Il Comitato rappresenta eventuali lacune ed inadeguatezze, riscontrate in fase pre-deliberativa, ai soggetti competenti a deliberare. Il Comitato, sulla base delle informazioni ricevute, esprime al Consiglio di Amministrazione un parere preventivo e motivato sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Tale parere è allegato al verbale della riunione del Comitato.

Il parere del Comitato è da considerarsi valido solo qualora siano presenti almeno due Amministratori Indipendenti. Ove non sia presente un sufficiente numero di amministratori in possesso dei necessari requisiti,

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 2.4 dell'Allegato 4, le informazioni sulle eventuali relazioni possono essere fornite allegando una dichiarazione degli stessi esperti indipendenti.

i compiti sono svolti singolarmente dall'unico amministratore indipendente o congiuntamente nel caso in cui ve ne siano due.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione contengono adeguata motivazione in merito all'opportunità e convenienza economica dell'operazione, nonché le ragioni relative agli eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. A tal fine, idonea documentazione è posta a corredo della delibera.

In caso di parere negativo del Comitato, ovvero condizionato a rilievi formulati, la delibera di approvazione dell'operazione fornisce analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Comitato.

Le operazioni deliberate nonostante il parere negativo o condizionato del Comitato vengono singolarmente comunicate al Collegio Sindacale e al Direttore Generale non appena deliberate.

### *8.3.2 Operazioni di maggiore rilevanza*

Per le operazioni di maggiore rilevanza con Parti Correlate e/o con Soggetti Collegati trovano applicazione le regole procedurali di cui al paragrafo precedente.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione è competente a deliberare in via esclusiva l'approvazione delle operazioni di maggiore rilevanza, fatti salvi i casi per i quali la legge o lo Statuto ne attribuiscono la competenza all'Assemblea.

Il Comitato degli Amministratori Indipendenti è coinvolto tempestivamente nella fase delle trattative ed in quella dell'istruttoria almeno attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e aggiornato e ha la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati ed ai soggetti incaricati a condurre le trattative ovvero l'istruttoria.

Per le operazioni di maggiore rilevanza il parere espresso dal Comitato è da considerarsi vincolante e deve essere rilasciato in tempo utile per la riunione del Consiglio di Amministrazione convocata per l'assunzione della relativa delibera. Tale parere deve essere allegato al verbale della riunione del Comitato.

In caso di parere condizionato, l'operazione può essere conclusa o eseguita solo qualora siano state effettivamente rispettate tutte le condizioni evidenziate nel parere del Comitato.

Le operazioni di maggior rilevanza sulle quali il Comitato degli Amministratori Indipendenti ha espresso un parere negativo possono essere eventualmente autorizzate dall'Assemblea dei Soci con le maggioranze previste dalla legge e/o dallo Statuto.

In considerazione del fatto che la Banca si qualifica come una società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 2-bis del regolamento Consob del 14 maggio 1999, n. 11971 e dell'art. 116 TUF - ferme restando le disposizioni di cui all'art. 5 e la riserva di competenza a deliberare in capo al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) del Regolamento Consob n. 17221/2010 - la stessa può applicare alle operazioni di maggiore rilevanza la procedura individuata per le operazioni di minore rilevanza ai sensi dell'art. 8.3.1. del presente Regolamento.

### *8.3.3 Operazioni rientranti nel perimetro dell'art. 136 del TUB*

Si tratta di operazioni concluse con Parti Correlate e/o Soggetti Collegati rientranti anche nel perimetro di applicazione dell'art. 136 TUB.

Si precisa che tali operazioni non necessitano di un parere preventivo del Comitato degli Amministratori Indipendenti. In tali casi non trovano applicazione gli obblighi deliberativi e/o informativi previsti dal presente Regolamento per le operazioni con Parti Correlate e/o con Soggetti Collegati, bensì seguono le prescrizioni ex art. 136 TUB.

Tuttavia, con riferimento a tali operazioni:

- viene fornita al Comitato ed al Consiglio di Amministrazione almeno tre giorni antecedenti la seduta in cui gli stessi si riuniscono ai fini dei rispettivi adempimenti, completa ed adeguata informativa in merito ai diversi profili dell'operazione oggetto della delibera;
- al Comitato non è resa informativa preventiva per le operazioni di importo esiguo;
- il Comitato rappresenta, limitatamente alla fase pre-deliberativa, al Consiglio di Amministrazione eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate;

- in caso di operazione di maggiore rilevanza, il Comitato viene coinvolto nella fase delle trattative ed in quella dell'istruttoria, ricevendo un flusso informativo completo e tempestivo. Il Comitato ha, inoltre, facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati ed ai soggetti incaricati dalla conduzione delle trattative o dell'istruttoria;
- i verbali delle deliberazioni di approvazione recano adeguata motivazione in merito all'opportunità e convenienza economica dell'operazione, nonché le ragioni relative ad eventuali scostamenti in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard di mercato. Vengono inoltre illustrati elementi ed elementi idonei a supporto di tale motivazione, risultanti dalla documentazione posta a corredo della delibera.

#### 8.3.4 Operazioni di competenza dell'Assemblea

Qualora la competenza a deliberare operazioni con Parti Correlate e/o con Soggetti Collegati fosse rimessa, per legge o per Statuto, all'Assemblea, trovano applicazione le regole previste dai paragrafi 8.3.1 e 8.3.2.

#### 8.3.5 Delibere quadro

È facoltà esclusiva del Consiglio di Amministrazione assumere delibere quadro relative a serie di operazioni omogenee e sufficientemente determinate con Parti Correlate e/o con Soggetti Collegati.

Per l'assunzione delle delibere quadro si applicano le regole previste dai paragrafi 8.3.1 e 8.3.2, in ragione della rilevanza del prevedibile ammontare massimo delle operazioni cumulativamente considerate, oggetto della delibera.

Le delibere quadro non possono coprire un periodo di tempo superiore ad un anno e riportano tutti gli elementi informativi prevedibili delle operazioni a cui fanno riferimento, compresa la motivazione delle condizioni previste.

Le operazioni effettuate nell'ambito della singola delibera quadro sono autorizzate direttamente dalle funzioni/uffici competenti, nel rispetto del sistema delle deleghe tempo per tempo vigente.

Ai soli fini Consob, in occasione dell'approvazione di una delibera quadro il cui prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della stessa superi la soglia di rilevanza individuata per considerare le operazioni come di maggiore rilevanza, si devono effettuare tutte le comunicazioni previste come se fosse stata deliberata una specifica operazione con Parte Correlata di maggiore rilevanza. Inoltre, sempre ai fini Consob, alle singole operazioni che rientrano nella delibera quadro non si applicano le regole previste nelle procedure per le comunicazioni sulle operazioni cumulative.

Infine, se un'operazione, inizialmente riconducibile ad una delibera quadro, non rispetta più i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera quadro, la stessa non può più essere compiuta in esecuzione di quest'ultima ma deve essere eseguita seguendo le regole previste per le deliberazioni di operazioni con Soggetti Collegati di minore e maggiore rilevanza.

### 8.4 Flussi informativi

#### 8.4.1 Informativa agli Organi societari

Il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, il Direttore Generale e il Comitato degli Amministratori Indipendenti sono destinatari di un'informativa (riportante almeno controparte, oggetto e importo di ogni operazione), da rendersi su base trimestrale, relativamente:

- alle operazioni di minore rilevanza, specificando quelle deliberate con il parere negativo del Comitato;
- alle operazioni di maggiore rilevanza;
- all'attuazione delle delibere quadro, nonché alle singole operazioni compiute nell'ambito delle stesse;
- alle operazioni rientranti nel regime di esenzione;
- alle operazioni che comportano perdite, passaggio a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extragiudiziali.

Tale informativa è curata dall'Ufficio di Segreteria Generale della Capogruppo, avvalendosi degli appositi sistemi ed applicativi dei quali si è dotata.

Con particolare riferimento al Comitato degli Amministratori Indipendenti, lo stesso riceve su base trimestrale, altresì, informazioni in merito all'applicazione dei casi di esenzione, almeno con riferimento alle operazioni di maggiore rilevanza, anche al fine di verificare la corretta applicazione delle condizioni di esenzione alle

operazioni di maggiore rilevanza definite ordinarie e concluse a condizioni di mercato o standard, comunicate agli stessi ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lettera c), punto i) del Regolamento Consob n. 17221/2010.

#### *8.4.2 Informativa sulle operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard*

In conformità con quanto previsto all'articolo 13, comma 3, lettera c), punto i) del Regolamento Consob n. 17221/2010, in caso di deroga agli obblighi di pubblicazione previsti per le operazioni di maggiore rilevanza dall'articolo 5, commi da 1 a 7, e fermo quanto disposto dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, la Banca comunica alla Consob e agli amministratori indipendenti che esprimono pareri sulle operazioni con parti correlate, entro il termine indicato nell'articolo 5, comma 3, la controparte, l'oggetto, il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro.

#### *8.4.3 Informativa al pubblico per operazioni con Parti Correlate di maggiore rilevanza e maggiore rilevanza per cumulo*

Con riferimento alle operazioni con Parti Correlate ai sensi del Regolamento Consob n. 17221/2010 concluse, la Capogruppo è tenuta ai seguenti adempimenti:

- a) in occasione di operazioni di maggiore rilevanza, predispone ai sensi dell'art. 114, comma 5 del TUF un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento Consob n. 17221/2010 ("Documento informativo relativo ad operazioni di maggiore rilevanza con Parti Correlate"). A tali fini rilevano anche le operazioni compiute dalle Società Controllate. Il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente, ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il medesimo documento informativo è messo a disposizione entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea;
- b) predispone un medesimo documento, di cui al punto a), anche qualora, nel corso dell'esercizio, siano concluse operazioni con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alle società medesime, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili come operazioni di maggiore rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate.

Il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo.

Qualora le operazioni che determinano il superamento delle soglie di rilevanza siano compiute da Società Controllate, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dal momento in cui la Capogruppo, tenuta alla predisposizione del medesimo documento, ha avuto notizia dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza. Ai sensi dell'articolo 114, comma 2 del TUF, la Capogruppo impartisce le disposizioni occorrenti affinché le Società Controllate forniscano le informazioni necessarie alla predisposizione del documento. Le Società Controllate trasmettono tempestivamente tali informazioni.

Con le medesime tempistiche previste ai punti precedenti a) e b) del presente paragrafo, la Capogruppo mette a disposizione del pubblico, in allegato al documento informativo di cui al punto a) o sul sito internet, gli eventuali pareri degli Amministratori Indipendenti e di esperti indipendenti dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del Regolamento Consob n. 17221/2010 e i pareri rilasciati da esperti qualificati come indipendenti di cui si sia eventualmente avvalso l'organo di amministrazione.

#### *8.4.4 Informativa al pubblico per le operazioni di minor rilevanza*

Ai sensi del Regolamento Consob n. 17221/2010, la Capogruppo deve mettere a disposizione del pubblico presso la sede sociale nonché in allegato al documento informativo e sul sito internet, entro quindici giorni

dalla chiusura di ciascun trimestre, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo pagato di ogni operazione con Parti Correlate approvate nel trimestre di riferimento, in presenza di un parere negativo del Comitato degli Amministratori Indipendenti, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere.

#### *8.4.5 Informativa al pubblico ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014*

Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Consob n. 17221/2010, qualora un'operazione con parti correlate sia resa nota con la diffusione di un comunicato ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, quest'ultimo riporta, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Consob n. 17221/2010, almeno le seguenti informazioni: (a) la descrizione dell'operazione; (b) l'indicazione che la controparte dell'operazione è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione; (c) la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione; (d) se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) del Regolamento Consob n. 17221/2010, e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi dell'articolo 5; (e) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la società si è avvalsa di un caso di esenzione di cui all'art. 8.2.6 del presente Regolamento; (f) l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario degli amministratori indipendenti.

#### *8.4.6 Informativa periodica agli Organi di Vigilanza*

L'informativa alla Banca d'Italia consiste nella produzione dei seguenti flussi:

- flusso trimestrale riguardante le sole operazioni di maggior rilevanza;
- flusso annuale riferito alla data del 31 dicembre di ogni anno riguardante tutte le operazioni con Soggetti Collegati;
- segnalazione trimestrale riguardante le attività di rischio ponderate.

L'informativa alla Consob, da rendere solo nel caso di operazioni di maggiore rilevanza, consiste nell'invio delle medesime informazioni contenute nel documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento Consob n. 17221/2010, nonché degli eventuali pareri degli amministratori indipendenti e degli esperti indipendenti scelti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b) del Regolamento Consob n. 17221/2010, e i pareri rilasciati da esperti qualificati come indipendenti di cui si sia eventualmente avvalso l'organo di amministrazione.

## **9. Controlli Interni**

Ai fini della corretta ed efficace adozione di un sistema di controlli interni atto a prevenire e gestire i potenziali conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati, la Capogruppo approva e rivede, con cadenza almeno triennale, un documento denominato "Politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati".

Tale documento identifica in particolare:

i settori di attività e le tipologie di rapporti di natura economica in relazione ai quali possono determinarsi conflitti di interesse;

i livelli di propensione al rischio coerenti con il profilo strategico della Capogruppo e del Gruppo;

le modalità di identificazione e censimento dei Soggetti Collegati nonché di identificazione di ulteriori soggetti dipendenti (c.d. personale più rilevante) la cui attività professionale ha o può avere un impatto rilevante sul profilo di rischio della Capogruppo e/o del Gruppo;

i processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso Soggetti Collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne.

Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità delle procedure adottate ai principi di cui alla vigente normativa primaria e secondaria, nonché sulla loro osservanza e ne riferisce nella relazione all'Assemblea dei soci di cui all'art. 2429, comma 2, del Codice Civile.

In ogni caso, gli Amministratori, il Direttore Generale Vicario e i Dirigenti con responsabilità strategiche informano senza indugio il Collegio Sindacale in merito a qualsiasi violazione del presente Regolamento di cui essi vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio.

Gli Amministratori Indipendenti svolgono un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione dei rischi verso Soggetti Collegati e la coerenza delle attività con gli indirizzi strategici e gestionali.

## **10. Conflitto di Interessi**

Ai sensi dell'art. 2391 cod. civ. l'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. L'amministratore delegato, ove nominato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale. Le deliberazioni devono adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione. L'amministratore risponde dei danni derivanti alla società dalla sua azione od omissione. L'amministratore risponde, altresì, dei danni che siano derivati alla società dall'utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie e opportunità di affari nell'esercizio del suo incarico.

Il comma 4 dell'art. 56 TUB, prevede che i soci e gli amministratori, fermo restando gli obblighi previsti dall'art. 2391, comma 1, cod. civ. si astengano dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto.

Ogni amministratore, sindaco, dirigente apicale e dipendente comunque interessato, anche a seguito del rilascio di pareri o nell'esercizio delle facoltà delegate, ha l'obbligo di dichiarare in via preventiva ogni sua interessenza economica, di affari o professionale, direttamente o indirettamente connessa con la controparte interessata, anche qualora non rientrante negli obblighi di cui all'art. 2391 cod. civ. o di cui alla normativa di volta in volta applicabile.

## **11. Situazioni potenzialmente lesive della concorrenza**

L'art. 36 del Decreto 201/2011 ha introdotto il divieto di assumere o esercitare cariche tra imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativo e finanziario (c.d. "divieto di interlocking"). La norma risponde all'esigenza di evitare situazioni potenzialmente lesive della concorrenza ed ha introdotto un divieto generalizzato di incrocio tra cariche, in presenza di alcune condizioni, con l'obiettivo di limitare fenomeni che possano facilitare alterazioni delle relazioni concorrenziali tra imprese concorrenti. La norma esclude dal divieto le imprese tra le quali intercorre un rapporto di controllo ai sensi della disciplina antitrust, sul presupposto che i rapporti interni al gruppo non vadano considerati. Per gli stessi motivi le cariche assunte all'interno dei gruppi (bancari, assicurativi, finanziari) e dei conglomerati finanziari sono in ogni caso escluse dal divieto.

Per i rapporti di controllo con soggetti operanti nei settori finanziari, ma esterni ai gruppi citati e ai conglomerati finanziari va considerato che la nozione di controllo discendente dal diritto antitrust comprende sia l'ipotesi di controllo "di diritto" (individuale o congiunto), sia le ipotesi di controllo "di fatto".

Il divieto, altresì, non si applica tra le cariche detenute nell'impresa comune, risultante dalla join venture, e quelle detenute dalle società che vi partecipano e alle cariche detenute in imprese o in gruppi che operano con finalità di supporto al settore del credito, assicurativo e finanziario e quelle nelle imprese appartenenti al medesimo settore, ferme le condizioni previste dalla circolare congiunta della Banca d'Italia, Consob ed IVASS che disciplina puntualmente i criteri per l'applicazione dell'art. 36 del Decreto 201/2011.

Ciò premesso, ogni amministratore, sindaco, nonché dirigente di vertice (direttore generale, o soggetto in posizione apicale che, in ragione delle rilevanti mansioni svolte, possa incidere sulle decisioni strategiche o possedere informazioni rilevanti sull'attività dell'impresa) nel caso in cui assuma cariche incompatibili ai sensi della citata normativa, ha la facoltà di formalizzare la propria opzione nel termine di 90 (novanta) giorni dalla nomina. In difetto, l'organo amministrativo dovrà dichiarare la decadenza dalla carica nei trenta giorni successivi alla scadenza del predetto termine o alla conoscenza dell'inosservanza del divieto. In caso di inerzia, la decadenza è dichiarata dall'Autorità di Vigilanza competente.



**Sede Legale e Direzione Generale**

Velletri - Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9  
Tel. 06/96440.1

**Fine del Documento**